

*Consorzio della Bonifica Renana - Unione Comuni Valli Reno Lavino Samoggia
Intervento finanziato dal FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n.75 del 07/08/2017*

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PENDICI IN LOCALITÀ CALDERINO NEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO (BO)


PROGETTO ESECUTIVO

Denominazione:

SCHEMA DI CONTRATTO

Elaborato:

D11



IL PROGETTISTA

*I&A Idraulica & Ambiente SRL
ing. Giacomo Furlani*

Revisione:

n° del oggetto

01 __ / __ / __

02 __ / __ / __

N° progetto: FLU4040018

Data: 14/10/2019

Nome file: D11_schema_contratto.pdf

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PENDICI IN LOCALITÀ
CALDERINO NEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO (BO) (CUP:
G32H18000160001 - CIG: _____)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

con la presente scrittura privata da valere per ogni effetto e ragione di legge,

TRA

_____, nato a _____ (____) il _____, in qualità
di responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, il
quale interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per
conto e in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia con sede legale a Casalecchio di Reno (BO) in via dei Mille n. 21 (codice
fiscale 91311930373 – partita I.V.A. 03466041203) ed agisce in base all'atto di
nomina del _____ del Presidente dell'Unione con il quale gli sono
state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267,
ed in esecuzione alla determinazione del responsabile del Servizio Tecnico,
Valorizzazione del territorio e aree montane n. ____ del _____, per brevità
indicata nel prosieguo dell'atto anche come “stazione appaltante”,

E

_____, nato a _____ (____) il _____, in qualità
di legale rappresentante dell'impresa _____ con sede a
_____ (____) in via/piazza _____ n. _____

(codice fiscale _____ – partita I.V.A. _____) che agisce quale impresa appaltatrice in forma _____, per brevità indicata nel prosieguo dell'atto anche come “appaltatore”,

PREMESSO

- che con determinazione/deliberazione della Giunta dell'Unione n. _____ del _____, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di _____ per un importo dei lavori da appaltare di _____ euro di cui _____ euro soggetti a ribasso e _____ euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

- che in seguito a procedura _____, con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane n. _____ del _____, è/sono stato/i approvato/i il/i verbale/i di gara e i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore che ha offerto un ribasso percentuale del _____ per cento;

- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente con conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della gara,

CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di

cui al presente contratto, di quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, al decreto ministeriale 19/04/2000 n. 145 (nel seguito "capitolato generale d'appalto"), al D.P.R. 05/10/2010 n. 207, al decreto legislativo 09/04/2008 n. 81 e comunque a tutte le norme e disposizioni vigenti in materia.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 13/08/2010 n.136:

- il codice unico di progetto (CUP) è: _____;
- il codice identificativo di gara (CIG) è: _____;

Articolo 2 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a _____ euro, oltre I.V.A., di cui:

- _____ euro per lavori;
- 22.839,19 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale, determinato in base all'elenco dei prezzi unitari integrante il progetto esecutivo, ai quali è applicato il ribasso concordato, è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), e dell'art 59, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 3 - Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni degli elaborati progettuali. Formano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati, che l'appaltatore dichiara di possedere, conoscere e di accettare:

- il capitolato speciale d'appalto e tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo così come elencati nell'allegato «A» dello stesso capitolato speciale d'appalto, con esclusione del computo metrico e del computo metrico estimativo che è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale;
- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19/04/2000 n. 145.

Articolo 4 - Domicilio dell'appaltatore, direzione del cantiere

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto l'appaltatore ha eletto domicilio presso il Comune di Zola Predosa in piazza della Repubblica n. 1 – 40069 Zola Predosa (BO), presso la sede del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante stati di avanzamento.

Ai sensi della legge 13/08/2010 n.136, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti dedicati, indicati nella dichiarazione che la ditta ha appositamente presentato, conservata agli atti del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi che s'intendono decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; la consegna dei lavori, e relativo verbale, avverrà entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Articolo 6. - Penale per i ritardi

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino alla concorrenza massima del dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Articolo 7 - Sospensioni e riprese dei lavori

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Articolo 9 - Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia redatta e approvata, anche eventualmente con nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di concordamento; nel caso di redazione di varianti di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo in aumento non potrà superare il quinto dell'importo del contratto.

Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al venti per cento dell'importo del contratto, da erogare alle condizioni previste dal medesimo articolo

35, comma 18.

All'appaltatore verrà corrisposto un pagamento non appena raggiunto l'importo di lavori pari a 150 000,00 (centocinquantamila/00) euro; sono fatte salve le ritenute ai sensi degli articoli 30, commi 5, 5-bis e 6, e 105, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si applica quanto previsto dall'articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo, viene rilasciato il certificato di pagamento che non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

In deroga al secondo capoverso:

- non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale;
- qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al secondo capoverso.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e

l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) - tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati;
- b) - ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, secondo capoverso;
- c) - devono essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010.

La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del capitolato speciale d'appalto.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti

Dopo l'emissione dei certificati di pagamento ai sensi dall'articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di ritardo nei pagamenti spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori previsti per legge. I termini di trenta giorni previsti nel suddetto articolo si intendono decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, regolare, da parte dell'appaltatore.

Articolo 14 – Collaudo e regolare esecuzione, gratuita manutenzione

Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione deve essere emesso rispettivamente entro sei o tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo o certificato certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Decorso tale termine, il collaudo o certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ovvero deve risolvere il contratto, nei rispettivi casi previsti dall'articolo 108, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dall'articolo 54 del capitolato speciale d'appalto, con le modalità ivi contenute.

Articolo 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 17 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Formano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati:

- il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, integrante il progetto esecutivo, che l'appaltatore dichiara di possedere, conoscere e di accettare;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008, redatto e consegnato dall'appaltatore.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 18 - Adempimenti in materia antimafia

Si prende atto che in relazione all'appaltatore non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 06/09/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, che impediscono l'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88, comma 4-bis e 4-ter, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 06/09/2011 n. 159, la stazione appaltante procede alla sottoscrizione del contratto, ma recederà dallo stesso all'esito di successive comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 06/09/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Articolo 19 – Cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Per il subappalto si applica quanto previsto nel bando di gara/nella lettera di invito alla procedura negoziata e nell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 20 - Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'appaltatore ha costituito "garanzia definitiva" di _____ euro, pari al _____ per cento dell'importo contrattuale (ovvero pari al _____ per cento del _____ per cento dell'importo contrattuale, in quanto in possesso della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, _____ periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016), mediante polizza fideiussoria/atto di fideiussione n. _____ emessa il _____ dalla _____ - Agenzia di _____.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 21 - Obblighi assicurativi

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza di assicurazione, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato, n. _____ emessa il _____ dalla _____ - Agenzia di _____, che prevede:

Sezione A):

- Partita 1 – per danni di esecuzione (opere d'appalto – importo del contratto): _____ euro;
- Partita 2 – per danni ad opere ed impianti preesistenti: _____ euro;
- Partita 3 – per demolizione e sgombero: _____ euro;

Sezione B:

- Massimale per la responsabilità civile verso terzi: _____ euro.

Articolo 22 – Codice di comportamento

Formano parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento*”;
- il “*Codice di comportamento dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia*” approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 73 del 12/10/2015, e successive modificazioni e aggiornamenti con deliberazioni della Giunta dell'Unione n. 14 del 27/02/2017 e n. 5 del 05/02/2018,

che l'appaltatore dichiara di averne copia, e quindi di conoscere, e di accettare il rispetto degli obblighi in essi contenuto in quanto compatibili con le regole deontologiche.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto le violazioni degli obblighi derivanti dai suddetti codici; in tal caso la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali.

Le parti convengono che i dati personali forniti e raccolti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alle attività oggetto del presente contratto ai sensi del "Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" e del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, relativi alla protezione dei dati personali.

Articolo 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Le spese di stipulazione del presente contratto sono a carico dell'appaltatore. Trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A., l'atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131; la relativa spesa farà carico alla parte che richiederà l'adempimento.

Atto dattiloscritto su numero _____ facciate per interno e quanto appare della _____.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante della stazione appaltante

_____ (firma acquisita digitalmente)

L'appaltatore

_____ (firma acquisita digitalmente)